

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 14/09/2022 n. 1163

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA CAVALLARI SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DELL'INDUSTRIA 6, OSTRA (AN). IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI (OPERAZIONI D13-D15-R3-R4-R5-R13). PROVVEDIMENTO N. 52/2022 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 5/2017 RELATIVA ALL'AUMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTATI E STOCCATI ANNUALMENTE.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto “disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”;



- l'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in Legge 132/2018, e dal DPCM 27/08/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;
- la D.D. n. 207 del 21/2/2022, con la quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e per le comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto;
- la D.D. n. 129 del 30/07/2012, con la quale il progetto, che prevedeva una potenzialità di recupero (R3-R4-R5) di 67.880 tonnellate/anno, è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con condizioni ambientali;
- l'autorizzazione n. 5/2017, emessa con D.D. 161 del 7/2/2017, con la quale la ditta CAVALLARI SRL è stata autorizzata fino al 10/1/2027 all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero (R3-R4-R5), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi ubicato in Via dell'Industria 6 - Z.I. ZIPA – Località Casine, OSTRA, comprensiva delle autorizzazioni agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera;
- il provvedimento n. 9/2018, emesso con D.D. 198 del 22/2/2018, di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente:
 - alla modifica del lay-out aziendale per l'inserimento di nuovi macchinari atti ad una maggiore raffinazione dei rifiuti di plastica (R3);
 - all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto per alcune tipologie di materie plastiche;
 - produzione di combustibile solido secondario (Css) conforme al DM 22/2013, che ha cessato di avere la qualifica di rifiuto;
 - produzione di combustibile solido secondario (Css) conforme alle norme tecniche UNI Cen/Ts 15359, che non ha cessato di avere la qualifica di rifiuto;
- il provvedimento n. 24/2019, emesso con D.D. 493 del 17/5/2019, di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente alla ricollocazione delle aree di stoccaggio, alla produzione del CER 191204, e all'installazione di una nuova pressa, di nastri e lettori ottici;
- il provvedimento di modifica non sostanziale n. 18/2021, emesso con D.D. 184 del 16/2/2021, con il quale:
 - o è stata aggiornata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - o sono state aggiornate le prescrizioni relative alla sorveglianza radiometrica, secondo quanto previsto dalla normativa recentemente emanata in materia, costituita dal D.Lgs. 31/7/2020, n. 101;
- il provvedimento di modifica non sostanziale n. 57/2021, emesso con D.D. 1457 del 26/10/2021, relativamente all'adeguamento al regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone di cui al DM 188/2020, rimanendo invariati i quantitativi e le tipologie dei rifiuti gestiti e il layout aziendale;
- la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 284.400 e validità fino al 10/1/2029;
- la domanda pervenuta il 19/07/2019, prot. 26793 del 22/07/2019, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale dell'autorizzazione n. 5/2017, consistente nell'aumento del quantitativo massimo annuo dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3-R4-R5), da 70.750 a 87.150 tonnellate e nella rinuncia dell'operazione di recupero R5 per i rifiuti inerti (CER 170103-170107-170604);
- la lettera prot. 27736 del 29/7/2019, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di OSTRA, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai

- sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- la lettera prot. 28375 del 5/8/2019, con la quale questa Provincia ha sospeso il procedimento fino alla conclusione delle procedure di cui alla L.R. 11/2019;
 - la D.D. n. 1031 del 5/08/2022, con la quale il progetto, che prevede l'aumento del quantitativo massimo annuo dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R3-R4-R5), da 70.750 a 88.200 tonnellate, e di quello dei rifiuti messi in riserva (R13) da 77.130 a 110.830 tonnellate, è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con condizioni ambientali, rimandando "alle successive fasi autorizzative" la valutazione e la verifica della perizia giurata di cui all'art. 7 comma 6 lettera e) della NA del PAI, trasmessa dalla ditta con nota del 25/7/2022 (prot. n. 26162 di pari data), attestante che *"l'occupazione derivante dall'attività non riduca la capacità di portata dell'alveo di piena e non arrechi danno o pregiudizio per la pubblica incolumità"*;
 - la lettera prot. 28254 dell'11/8/2022, con la quale è stato chiesto alla ditta di confermare la modifica chiesta nella domanda del 19/7/2019 o di aggiornare la modifica sulla base di quanto contenuto nel progetto sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;
 - la tabella riepilogativa delle variazioni dei quantitativi richieste, inviata dalla ditta il 24/8/2022, prot. 29172 del 25/8/2022, nella quale sono confermati i valori riportati nel progetto sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA e con la quale la ditta ha chiesto che i quantitativi massimi relativi al recupero e allo stoccaggio annuale relativi alle singole tipologie di rifiuti, indicati nella suddetta tabella, siano da considerarsi meramente indicativi e non prescrittivi, a differenza dei quantitativi complessivi annuali;
 - la lettera prot. 30116 del 5/9/2022, con la quale è stato chiesto alla Regione Marche, Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord, di verificare e valutare la suddetta perizia giurata;
 - la lettera prot. 1127787 del 12/9/2022, prot. prov. 30957 di pari data, con la quale la Regione Marche, valutata la perizia giurata, ha ritenuto che *"non ci sono motivi ostativi in quanto la modifica in progetto non comporta operazioni di movimentazione terreno, nuove lavorazioni o tipologie di rifiuti trattati né la realizzazione di ulteriori aree per lo stoccaggio rispetto a quelle già presenti"*;

PRESO ATTO che:

- le modifiche richieste sono state incluse nella documentazione presentata ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 4 della L.R. 11/2019, e di conseguenza già valutate positivamente dall'ARPAM in tale sede;
- la modifica richiesta è di carattere non sostanziale, sia con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti nel suddetto capitolo 12 è già stata valutata positivamente nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;

RITENUTO di:

- accogliere la domanda;
- di prescrivere alla ditta di aggiornare l'importo della fidejussione secondo quanto previsto dalla DGR 515/2012;



Provincia
di Ancona

- di prescrivere alla ditta di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'*Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/3/2022 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV a decorrere dal 19/12/2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del 28/04/2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo*" del Settore IV dell'Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come precisato nella citata determinazione;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 698 del 30/5/2022 con la quale viene prorogato il suddetto incarico fino al 31 dicembre 2022;

DETERMINA

- I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l'autorizzazione n. 5/2017, emessa con D.D. 161 del 7/2/2017 e successive modifiche, relativa alla gestione, da parte della ditta CAVALLARI SRL, P. IVA 02106690429, con sede legale in Via dell'Industria 6, OSTRÀ (AN), dell'impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il recupero (R3-R4-R5), il raggruppamento preliminare (D13) e il deposito preliminare (D15)



di rifiuti non pericolosi, ubicato in Via dell'Industria 6 - Z.I. Zipa – Località Casine di OSTRA, sulla base della richiesta presentata il 19/07/2019, prot. 26793 del 22/07/2019, ed integrata con documentazione trasmessa il 24/8/2022, prot. 29172 del 25/8/2022, come di seguito riportato:

1. la lett. b) del paragrafo VIII dell'autorizzazione n. 5/2017 è sostituita dalla seguente:
“b) il quantitativo massimo dei rifiuti messi in riserva (R13) annualmente è di 110.830 tonnellate; il quantitativo massimo dei rifiuti sottoposti annualmente alle operazioni di recupero (R3-R4-R5), è di 88.200 tonnellate; i suddetti quantitativi sono da intendersi vincolanti, mentre i quantitativi massimi relativi al recupero annuale e allo stoccaggio annuale relativi alle singole tipologie di rifiuti, indicati nella tabella trasmessa il 24/8/2022, prot. 29172 del 25/8/2022, sono da considerarsi meramente indicativi e non prescrittivi; “
 2. la lett. d) del paragrafo VIII dell'autorizzazione n. 5/2017 è sostituita dalla seguente:
“d) l'impianto deve essere gestito conformemente all'elaborato planimetrico denominato “Aggiornamento lay-out con individuazione zone di stoccaggio e recupero”, revisione n. 5 di gennaio 2021, allegato al presente atto;
 3. dalla tabella di cui al paragrafo V dell'autorizzazione n. 5/2017, relativa ai rifiuti che la ditta è autorizzata a sottoporre all'operazione di recupero R5, sono eliminati i rifiuti classificati con i seguenti codici CER 170103-170107-170604.
- II.** Di prescrivere alla ditta di inviare in originale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l'aggiornamento della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio dell'attività, adeguando l'importo sulla base di quanto previsto dalla DGR 515/2012.
 - III.** Di prescrivere alla ditta di mettere in atto le condizioni ambientali di cui al capitolo 5.1 della D.D. 1031 del 5/8/2022.
 - IV.** Di prescrivere alla ditta di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno.
 - V.** Di ritenere valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 5/2017, emessa con D.D. 161 del 7/2/2017 e successive modifiche.
 - VI.** Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
 - VII.** Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
 - VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
 - IX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'*Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

- X. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 14/09/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ROTOLONI MARIA CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione O.F.01.03
Fascicolo 2018/149